

18436/10



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto  
*affidazione  
redazione*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 22399/2008

Cron. 18436

Rep. 6256

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO PROTO - Presidente - Ud. 06/07/2010  
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Rel. Consigliere - PU  
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -  
Dott. VITTORIO ZANICHELLI - Consigliere -  
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 22399-2008 proposto da:

VACCA GIUSEPPE (c.f. VCCGPP50R14B789P), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 227, presso l'avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PROCACCINI ERNESTO, ERMANNO FERRARO, giusta procura a margine del ricorso;

2010

- *ricorrente* -

1490

*contro*


FALLIMENTO DELLA PINAIR S.N.C. E DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE VACCA GIUSEPPE;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di SAVONA, depositato  
il 24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 06/07/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO  
MARIA FIORETTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato PASQUALE DI MAIO,  
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giuseppina Leonardi, curatore del Fallimento della Pinair s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile Vacca Giuseppe, comunicava al Vacca l'avvenuto deposito del rendiconto relativo alla procedura fallimentare ai fini della approvazione ex art. 116 della legge fallimentare, informandolo nel contempo che il giudice delegato aveva fissato per il giorno 1.7.2008 l'udienza per eventuali osservazioni.

Con memoria depositata in pari data il Vacca esprimeva il proprio dissenso all'approvazione del rendiconto. Il giudice delegato, con provvedimento reso alla udienza dell'1.7.2008 approvava il rendiconto finale della gestione del fallimento summenzionato, rilevando che le deduzioni e le osservazioni, di cui alla memoria depositata dal Vacca, non atenevano alla approvazione della gestione.

Avverso detto provvedimento Vacca Giuseppe proponeva reclamo al Tribunale di Savona, che con ordinanza del 24 luglio 2008 dichiarava inammissibile, perché tardivo, il reclamo.

Vacca Giuseppe ha impugnato tale ordinanza con ricorso per cassazione illustrato con memoria. L'intimato fallimento non ha spiegato difese.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 38 e 116 del R.D. 16.3.1942 n. 267 ( c.d. legge fallimentare ), degli artt. 5, 99, 112, 136 e 737 e segg. c.p.c., dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, del D.Lgs. 9.1.2006, n. 5, del D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, degli artt. 3, 111 e 24 della Costituzione Italiana; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia; in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5.




Il ricorrente ha formulato i seguenti quesiti di diritto:”*dica codesta Ecc.ma Corte se un soggetto dichiarato fallito prima della entrata in vigore del D.Lgs. 9.1.2006 n. 5 è tenuto a rispettare il termine di tre giorni decorrente dalla comunicazione per la proposizione del reclamo ex art. 26 del R.D. 16.3.1942 n. 267 avverso un provvedimento emesso dal Giudice delegato successivamente all’entrata in vigore della normativa di cui sopra, potenzialmente lesivo di un posizione soggettiva del predetto soggetto fallito ove preclusivo alla proposizione da parte dello stesso di azione risarcitoria nei confronti del curatore fallimentare come chiesto di accertare in quella sede.*

*Dica poi codesta Ecc.ma Corte se è approvabile il rendiconto reso dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 116 del R.D. 16.3.1942 n. 267 anche quando il soggetto fallito esprima il proprio dissenso, evidenziando le negligenze e le omissioni poste in essere dal predetto curatore fallimentare nel corso della procedura fallimentare.”.*

Il ricorso è fondato.

L’art. 116 della legge fallimentare, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, relativo al rendiconto del curatore, -applicabile *ratione temporis* nel caso di specie -, dispone all’ultimo comma:” *Se all’udienza stabilita ( per l’approvazione del conto) non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell’art. 189 del codice di procedura civile, fissando l’udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.”.*

Da tale disposizione si evince chiaramente che il giudice delegato ha il potere di procedere alla approvazione del conto della gestione in due soli casi: 1) in mancanza di contestazioni; 2) nel caso di raggiungimento di un accordo sulle contestazioni.




Se all'udienza fissata per l'approvazione del conto sorgono contestazioni e su queste non si raggiunge un accordo, il giudice delegato perde il potere di dichiarare approvato il conto ed è tenuto a rimettere le parti davanti al collegio ex art. 189 c.p.c. .

Se, come avvenuto nel caso di specie, nonostante le contestazioni del fallito, il giudice delegato procede all'approvazione del conto, sul rilievo che le contestazioni proposte dallo stesso con apposita memoria "*non attengono alla approvazione*" del rendiconto finale, il giudice delegato, con tale provvedimento, non si limita a controllare l'operato del curatore, mantenendosi così nell'ambito dei suoi poteri istituzionali, ma si sostituisce nel giudizio al collegio cui solo compete il potere di pronunciare anche sulle contestazioni sollevate dal fallito.

Tale provvedimento di carattere indubbiamente decisorio lede il fondamentale diritto del fallito al giudizio da parte del giudice naturale precostituito per legge ( art. 25, primo comma della Costituzione: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ), che, nel caso che ne occupa, non è il giudice delegato, ma il Tribunale fallimentare, di fronte al quale avrebbero dovuto essere rimesse le parti ex art. 189 c.p.c...

Ne deriva che il termine che il giudice a quo avrebbe dovuto considerare per verificare se il reclamo, proposto avverso il decreto del giudice delegato, era tempestivo, non era quello di tre giorni, previsto dall'art. 26 della legge fallimentare per i provvedimenti aventi carattere ordinatorio, ma quello di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione da parte del cancelliere, previsto per i provvedimenti aventi carattere decisorio.

Conseguentemente sia il decreto del giudice delegato, perché lesivo di un diritto fondamentale, che l'ordinanza di inammissibilità impugnata, perché erroneamente ritenuta tardiva, sono provvedimenti illegittimi.



Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto; conseguentemente, data la loro illegittimità, sia il provvedimento del giudice delegato che quello del tribunale devono essere cassati senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c. e il Fallimento deve essere condannato al pagamento delle spese giudiziali, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in complessivi euro 1.400.00, di cui euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio sia il provvedimento del giudice delegato che quello del tribunale; condanna il Fallimento al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.400,00 ( millequattrocento ), di cui euro 1.300,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 6 luglio 2010.

Il Consigliere estensore

*Francesco Fiorelli*

Il Presidente

*[Signature]*  
6 AGO 2010

Deposito in Cancelleria

6 AGO 2010

IL CANCELLIERE  
Andrea Bianchi